



# Comune di Giovinazzo

Provincia di Bari

ORDINANZA N. 42

## IL SINDACO

Premesso:

**che** il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e che risponde, sia ovviamente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane medesimo;

**che** chiunque a qualsiasi titolo, accetti di detenere o condurre un cane non di sua proprietà anche temporaneamente ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, piazze, marciapiedi, aree pedonali, aree verdi, parchi giochi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, è frequentemente insudiciato dagli escrementi dei suddetti animali, con conseguente pregiudizio del pubblico decoro;

**Preso atto** che la mancata reiezione delle deiezioni sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole, nelle zone verdi e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto d'inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, in particolare delle fasce più deboli ed esposte quali bambini, non vedenti e anziani e pregiudica la vivibilità delle aree stesse;

**Considerato** che i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti:

**Rilevata** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene sul suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**Ritenuto** di sanzionare anche la mancata detenzione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**Visto** il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

**Vista** la legge 24.11.1981, n. 689;

**Vista** la legge 12.06.1913, n. 611;

**Vista** la legge 20.07.2004, n. 189;

**Vista** la Legge Regione Puglia n. 12 del 03.04.1995;

**Visto** il D. LGS 18 .08.2000. N. 267 e successive modifiche e integrazioni;

## ORDINA

*A TUTTI I PROPRIETARI ED AI DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI, NONCHE' ALLE PERSONE ANCHE SOLO TEMPORANEAMENTE INCARICATE DELLA LORO CUSTODIA E/O CONDUZIONE DI:*

1- Raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dai medesimi e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato d'igiene e decoro dei luoghi e a depositarli con idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori e cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;

in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove poter svolgere le proprie funzioni ad eccezione dei luoghi preposti;

2- Essere sempre forniti, nel caso di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte, quali sacchetti o altre attrezzature necessarie ed essere in grado di esibirli a richiesta degli organi di vigilanza per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;

3- E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e ove, necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali posano determinare pericolo, danni e disturbo;

E' fatto divieto, altresì, di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che i medesimi edifici siano recintati in modo da impedire ai cani di raggiungere le persone che transitano sulla strada

### ***AVVERTE***

Che ai contravventori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, fatte salve in ogni caso eventuali civili e/o, saranno erogate la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici prima indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, si procederà d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente;

Che i proprietari saranno considerati responsabili eventuali a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

### ***DISPONE***

Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applichino ai non vedenti conduttori di cani guida e a persone affette da disabilità documentata e alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni.

Che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze sindacali recentemente emanate sullo stesso argomento.

### ***INFORMA***

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di 120 (centoventi) dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e successive modifiche).

### ***INVITA***

Tutti i cittadini ad adottare comportamenti rispettosi nei confronti dei cani;

Tutti i cittadini a non toccare o infastidire i cani senza il consenso di chi li ha in custodia a qualsiasi titolo e, soprattutto, se lasciati temporaneamente incustoditi;

I proprietari dei cani al rispetto di chi mostra palese paura alla vista degli animali stessi;

## ***DISPONE***

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 da € 25,00 a € 500,00.

I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di € 50,00, da farsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale, sul sito Internet del Comune e la sua affissione nei luoghi pubblici.

L'invio della presente ordinanza:

Al Comando di Polizia Municipale;

Alle Guardie giurate zoofile, territorialmente competenti;

Alla Stazione dei Carabinieri di Giovinazzo.

Dalla residenza Municipale, li 26.07.2012

*IL SINDACO*

*F.to Tommaso Depalma*